

RELAZIONE DELLA GIUNTA GENERALE DEL BILANCIO
sugli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo
per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1906-907 (1).

(Relatore: ON. FALLETTI DI VILLAFALLETTO).

Seduta del 16 giugno 1906.

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Col presente disegno di legge, il Ministero degli affari esteri, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901 e dell'articolo 181 del relativo regolamento, sottopone alla vostra approvazione lo stato di previsione del bilancio attivo e passivo del Fondo per l'emigrazione, concernente l'esercizio finanziario 1906-907.

Tale stato di previsione fissa la cifra dell'entrata effettiva ordinaria in	L. 2,467,500
e quella della spesa effettiva ordinaria e straordinaria in »	3,443,080
con una eccedenza di spesa in	L. <u>975,580</u>

Lo stato di previsione della parte attiva e passiva per l'esercizio precedente stabiliva:

l'entrata in	L. 2,213,000
e la spesa in	» <u>2,513,000</u>
con un eccedenza di spesa in	L. <u>200,000</u>

Ora tale spareggio era fittizio, ove si consideri che, mentre si era stanziato in bilancio, per iniziativa della Camera, la somma di lire 200,000, allo scopo di istituire e sussidiare nuove scuole in America, non si era poi di altrettanto diminuito il capitolo 32, cui, nel decorso esercizio, era imputata la spesa per acquisti di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Poichè detta eccedenza venne rettificata in sede di assestamento, possiamo, per istituire il confronto fra la previsione dei due esercizi 1905-906 e 1906-907, prendere, per termine comparativo, la cifra di 2,213,000 lire, che sarebbe stata prevista per la spesa e per l'entrata nell'esercizio 1905-1906, ove non si fosse verificata la cennata omissione.

(1) Riprodotta dagli Atti parlamentari (Camera dei deputati) — Legislatura XXII — Sessione 1904-906 — Stampato 389-a.

Ciò premesso, il bilancio del Fondo per l'emigrazione rappresenta nell'esercizio 1906-1907, in confronto di quello precedente, una eccedenza nella entrata in L. 254,500
e nella spesa in » 1,230,080

Tali differenze, peraltro, non sono da imputarsi, per intero, alle vicende presunte per il prossimo esercizio, dipendendo esse, in parte, da cause che già ebbero effetto nell'esercizio in corso e che condussero a sensibili variazioni in sede di assestamento.

È da rilevare come, senza precedenti, nei passati esercizi, sia il disavanzo per l'esercizio 1906-907, che dovrà, per la prima volta, colmarsi con alienazione di parte dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dai quali è costituito il Fondo dell'emigrazione.

Come è spiegato nella relazione ministeriale, quel disavanzo, previsto in 975,000 lire, è dovuto, in gran parte, alla maggiore spesa straordinaria di 1,500,000 lire, per costruzione di ricoveri nei porti d'imbarco a norma dell'articolo 9 della legge e di altri lavori da eseguirsi nei porti stessi, a complemento di quelli già fatti od iniziati nel corso di precedenti esercizi.

Se non che, essendo allo studio varie modificazioni alla legge per l'emigrazione, fra le quali figura anche quella dell'articolo citato, nel senso che la costruzione dei ricoveri possa essere assunta dai privati, è ovvio che la spesa suaccennata di 1,500,000 lire potrebbe anche, in parte, sparire, in sede di assestamento, onde la previsione odierna, per quanto riguarda il passivo del bilancio, è fondata su eventualità ancora molto incerte.

Nel caso che dovesse verificarsi la menzionata spesa di 1,500,000 lire, l'Amministrazione vi provvederebbe colle entrate ordinarie,
per L. 524,420
e con alienazioni patrimoniali » 975,580
L. 1,500,000

La somma di lire 524,420 rappresenta l'avanzo effettivo di bilancio, che si sarebbe ottenuto se non fosse stata stanziata in bilancio la somma di lire 1,500,000 per spese straordinarie dipendenti dalla costruzione di ricoveri nei porti d'imbarco.

Infatti, esaminando la tabella annessa al presente disegno di legge, abbiamo:

a) Totale delle entrate effettive ordinarie L. 2,467,500
Totale delle spese effettive ordinarie » 1,638,080
Differenza . . . L. 829,420

b) Spesa totale straordinaria	L.	1,805,000
Spesa per ricoveri ed altri lavori nei porti	»	1,500,000
		<hr/>
	Differenza	L. 305,000
dedotta la quale, da	»	829,000
		<hr/>
	si hanno	L. 524,420

rappresentante la eccedenza di entrata come sopra.

Invece la somma di lire 975,580 rappresenta la differenza fra la spesa totale del bilancio, ordinaria e straordinaria, e l'entrata ordinaria, ossia il reale disavanzo.

Infatti, sempre secondo la citata tabella, la spesa straordinaria ammonta a	L.	1,805,000
la spesa ordinaria a	»	1,638,080
		<hr/>
	Totale della spesa	L. 3,443,080
dalla quale somma dedotta l'entrata ordinaria in	»	2,467,500
		<hr/>
	abbiamo	L. 975,580

esattamente corrispondenti al disavanzo del bilancio, cui si dovrà far fronte con alienazione di patrimonio.

*Esame delle variazioni subite dagli stanziamenti di vari capitoli
in confronto della previsione per l'esercizio 1905-906.*

Circa i capitoli 2 dell'entrata e 1, 7, 8, 10, 16, 24, 25 della spesa, nulla abbiamo da aggiungere alle spiegazioni contenute nella relazione ministeriale.

Per quanto invece concerne le variazioni recate agli altri capitoli, imprendiamo ad esaminarle singolarmente.

Entrata.

Capitolo n. 4 « *Tassa a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti* », + lire 100,000.

La tassa a carico dei vettori è stabilita dall'articolo 28 della legge 31 gennaio 1901 in lire otto per ogni posto intero di emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto, intendendosi, per biglietto di quarto di posto, quello rilasciato per fanciulli da uno a cinque anni; di mezzo posto a fanciulli dai cinque ai dieci anni, e di posto intero per persone che abbiano da dieci anni in su.

Tale tassa rappresenta il maggiore cespite del Fondo per l'emigrazione e

si adatta, nelle oscillazioni del suo prodotto, al numero degli emigranti diretti, ogni anno, dai porti del Regno o da quello di Havre (1) verso paesi transoceanici, in modo da costituire per sè stesso il dato più sicuro per valutare il movimento emigratorio.

La relazione annuale del Commissariato sui servizi della emigrazione contiene un prospetto del provento della tassa per sette semestri, a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario 1902-903 fino a tutto il 1° semestre dell'esercizio 1905-906. Da questo prospetto si rileva che la media annuale, per il triennio dal 1902-903 al 1904-905, fu di due milioni all'anno, media superata per più di 200,000 lire, nell'esercizio 1904-905. L'aumento di 100,000 lire nella previsione dell'esercizio prossimo in confronto di quella per il 1905-906 eleva il provento annuale da 1,700,000 ad 1,800,000, somma questa inferiore di 200,000 lire alla media accennata. Tale previsione dovrebbe essere certamente assai più elevata, qualora si fondasse sugli accertamenti risultanti dal bilancio consuntivo dell'esercizio 1904-905, in cui la somma prevista fu superata di lire 622,326, e sulle risultanze del 1° semestre dell'esercizio corrente in lire 1,163,656, che rappresenta quasi il doppio della somma corrispondente al 1° semestre 1904-905.

Considerato però che la emigrazione può variare, da un anno all'altro, per cause assolutamente imprevedibili, comprendiamo come l'Amministrazione abbia voluto mantenersi nella previsione, pel 1906-907, in limiti più modesti di quelli che gli ultimi accertamenti comporterebbero.

La tassa di imbarco a carico dei vettori richiama, in modo speciale, la nostra attenzione, non solo perchè rappresenta il maggior cospite del Fondo per la emigrazione, ma perchè è l'indice vero e proprio del contingente della emigrazione legale e, se vogliamo, anche di quella totale, non ignorandosi il numero approssimativo di coloro che emigrano clandestinamente.

Con interesse seguiamo quindi il movimento della tassa, che, dal 1901 ad oggi, segna una ininterrotta linea ascendente, e denota come si svolgano le nostre correnti emigratorie.

A questo proposito ci riferiamo ai prospetti contenuti nella suddetta relazione ministeriale sui servizi della emigrazione, nei quali prospetti è dimostrato come, durante gli esercizi 1902-903, 1903-904, 1904-905, si suddivida, per ogni 100 lire pagate dai vettori, la tassa d'imbarco, avuto riguardo ai porti d'imbarco, alla destinazione dell'emigrante, alla bandiera dei piroscafi adibiti per l'emigrazione.

(1) In dipendenza della patente di vettore accordata alla " Compagnie Générale Transatlantique ..

Secondo i dati così raccolti si rileva, tenendo conto delle sole risultanze dell'esercizio 1904-905, che, per il 60 per cento, le partenze si verificano dal porto di Napoli; che la emigrazione verso gli Stati Uniti si ragguaglia al 72 per cento di quella totale; infine che, nei riguardi della bandiera, quella italiana rappresenta il 41.75 per cento, tenuto conto dei piroscafi esteri e nazionali adibiti all'emigrazione.

Durante la discussione seguita alla Camera nello scorso anno sul bilancio della emigrazione, venne rilevato, come già si era fatto discutendosi il bilancio della marina, che una parte troppo poco ragguardevole sia rappresentata dalla bandiera nazionale nei trasporti degli emigranti.

A dirimere, in qualche misura, tale inconveniente, gioveranno i provvedimenti escogitati dalla Commissione reale per i servizi marittimi, intesi a dare incremento alla nostra marina mercantile, e particolarmente, fra essi, la costituzione di un istituto di credito navale e lo aumento complessivo delle sovvenzioni, corrispondente a quello del percorso e del numero dei piroscafi.

Contribuiranno poi più direttamente a limitare la concorrenza della bandiera estera a quella nazionale, nel trasporto dei nostri emigranti, altri provvedimenti suggeriti dalla prelodata Commissione reale, e dei quali si è tenuto conto nelle proposte modificazioni all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1901, relativo alla concessione della patente ai vettori.

Con queste modificazioni, per quanto concerne i noleggiatori, la patente si accorderebbe ai noleggiatori stessi solo per un numero di piroscafi ragguagliato alla metà di quelli dei quali sieno proprietari; si equiparerebbero le compagnie estere a quelle nazionali, relativamente alle tasse di registro sugli atti costitutivi, non si concederebbe la patente per piroscafi che non facciano capo di linea in porti italiani e che, durante la rotta, tocchino più di due porti esteri non transoceanici, per operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri e di merci.

Le ragioni di queste proposte sono ampiamente svolte a pagina 51 e 52 della relazione della Commissione per i servizi marittimi.

Il limitare, nel modo suindicato, la concessione della patente ai noleggiatori è indispensabile perchè essi possano, con un proprio patrimonio navale, dare una seria guarentigia contro la eventuale inosservanza delle norme per il trasporto degli emigranti e contro il mancato pagamento delle tasse.

Di più si frenerebbe, in tal modo, la concorrenza che i noleggiatori fanno ai proprietari ed armatori di piroscafi nazionali, sia avvalendosi di materiale navale estero, sia accordando laute provvigioni agli agenti di emigrazione, il cui numero va, così, ogni giorno aumentando.

Il sopprimere le facilitazioni oggi accordate, nei riguardi della tassa di registro per gli atti costitutivi, alle compagnie estere di navigazione, le quali pagano attualmente una tassa fissa, da lire 500 a lire 3000, in proporzione del capitale sociale, è provvedimento ispirato a criteri di perequazione tributaria, e che risolvesi, nel tempo stesso, in un sensibile vantaggio a favore della bandiera nazionale.

L'obbligo che i piroscafi facciano testa di linea nei porti italiani e non tocchino nel tragitto più di due scali non transoceanici, è giustificato dalla Commissione reale con la necessità di prevenire gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza a bordo di emigranti di diverse nazionalità e dalla difficoltà di sottoporre alle visite ed alle disinfezioni, col necessario rigore, i piroscafi che si apprestano ai trasporti oltre oceano, quando già sieno giunti nei nostri porti con numerosi emigranti a bordo.

È, tuttavia, evidente che anche questa modificazione alla legge sensibilmente gioverà alla bandiera nazionale, poichè, per effetto della modificazione stessa, diminuirà l'interesse degli armatori esteri ad ottenere la patente, che oggi ad essi consente di estendere i loro traffici trasportando emigranti nei paesi transoceanici anche dai porti italiani.

Capitolo n. 12 « *Spesa di viaggio ed indennità agli ispettori viaggianti* », lire 15,000.

Con questa somma lo stanziamento del capitolo, in confronto di quello approvato per l'esercizio 1905-906, si eleva da lire 55,000 a lire 70,000. La relazione ministeriale giustifica l'aumento colla necessità di dare un più ampio sviluppo alle missioni all'estero degli ispettori viaggianti. A questi spetta il compito, altrettanto difficile quanto importante, di verificare, nei paesi transoceanici, in quali condizioni possa meglio svolgersi la emigrazione e quali iniziative meglio convenga siano prese a tal fine dal Commissariato; di quale assistenza sia necessario circondare gli emigranti presso le autorità locali; infine come meglio debba esplicarsi l'azione dello Stato nostro nella difesa dei diritti degli emigranti sul campo del lavoro.

Dato l'aumento ognora crescente delle nostre correnti emigratrici, si comprende come l'opera degli ispettori viaggianti debba ogni giorno maggiormente intensificarsi, tanto più ove si tenga conto del fatto, che la nuova legge sulla emigrazione è ancora assai recente e che, pertanto, deve ancora esplicarsi all'estero tutto quel programma di tutela che è contenuto nelle varie sue disposizioni. Laonde non possiamo che approvare la proposta dell'Amministrazione, per un maggiore stanziamento a questo capitolo, convinti come, in tal modo, si provveda a necessità veramente urgenti.

Capitolo n. 13 « *Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o ad incaricati speciali tanto all'estero che all'interno* », lire 50,000.

Per quanto concerne questo stanziamento, la Giunta generale del bilancio non può che riferirsi alle considerazioni svolte nella sua relazione al disegno di legge numero 388 per l'approvazione dell'assestamento del bilancio per l'esercizio 1905-906, nel senso che i compensi ai consoli, per servizi della emigrazione, sieno limitati a casi veramente eccezionali, e che si aumenti il numero degli ispettori viaggianti.

Capitolo n. 18 « *Servizio d'informazioni e vigilanza, sorveglianza e repressione della emigrazione clandestina* », + lire 15,000.

Questo capitolo è di nuova istituzione e non importa aumento di spesa per il bilancio, atteso che la somma stanziata va in diminuzione di quella dapprima imputata al capitolo 17 « *Disinfezione; sorveglianza sulle locande ed altri locali, che provvisoriamente sostituiscono i ricoveri, assistenza diretta agli emigranti nei porti d'imbarco e nei porti di scalo all'estero* ».

Il comprendere separatamente le spese relative alla vigilanza diretta a reprimere l'emigrazione clandestina è assai opportuno, ove si consideri come quest'ultima vada esercitandosi sempre in proporzioni maggiori, diminuendo, con sensibile danno del Fondo per la emigrazione, il contingente degli emigranti dai quali è alimentata la tassa di imbarco pagata dai vettori, e frustrando i benefici della legge col rendere possibile il trasporto, oltre oceano, dei nostri stessi emigranti nelle più deplorabili condizioni sotto l'aspetto della morale e dell'igiene.

La sorveglianza si esercita a mezzo di delegati di pubblica sicurezza nelle stazioni di confine, a Torino, a Napoli ed a Roma presso il Commissariato.

« *Spese per la protezione ed assistenza degli emigranti all'estero e sussidi ad Opere di patronato all'estero ed all'interno* », + lire 225,000.

Con questa somma lo stanziamento del capitolo per l'esercizio precedente viene elevato da 325,000 lire a 550,000 lire. L'aumento di lire 225,000 è dovuto all'istituzione dell'Ufficio del lavoro e di quello di investigazione di Nuova York; all'aumento di sussidi sino ad ora concessi ad Opere di patronato all'estero ed all'interno, ed alle concessioni di sussidi a nuove Opere di patronato.

Per quanto concerne l'Ufficio del lavoro, sorto di recente a Nuova York, ci riferiamo a quanto abbiamo esposto nella nostra relazione sul bilancio di assestamento per l'emigrazione relativo all'esercizio 1905-906, nella quale indicammo anche la spesa occorrente in 150,000 lire, la quale fu specificata in un particolareggiato prospetto dimostrativo.

L'Ufficio d'investigazione, per il quale si chiedono i fondi necessari sul bilancio, per l'esercizio 1906-907; in 30,000 lire, mira a completare l'Ufficio del lavoro, il cui unico scopo è quello di dirigere i nostri emigranti, appena giunti a Nuova York, verso quelle località dove essi abbiano modo di prestare l'opera loro nelle migliori possibili condizioni contrattuali.

Con l'Ufficio d'investigazione si porge, invece, ai nostri emigranti, tutta la necessaria assistenza perchè possano efficacemente far valere i loro diritti verso gli assuntori d'impresе in caso d'infortunio sul lavoro, e perchè non siano lasciati indifesi nelle eventuali vertenze con gli imprenditori.

Sarebbe stato opportuno che l'Ufficio d'investigazione esercitasse la sua azione di tutela legale su gran parte degli Stati Uniti, ma ciò non è possibile a motivo della varietà delle legislazioni statali, specialmente in materia d'infortuni sul lavoro. Quindi la competenza del detto Ufficio si estenderà allo Stato di Nuova York ed a qualche Stato vicino.

In allegato alla relazione sul disegno di legge ministeriale trovasi l'elenco degli Istituti di patronato sussidiati a carico del Fondo dell'emigrazione, sul quale, a tale scopo, vengono erogate lire 518,500. In seno alla Commissione parlamentare di vigilanza si rilevò come non fosse ancora possibile accertare se, realmente, tutte le istituzioni sussidiate corrispondessero allo scopo, trattandosi di un esperimento, i cui effetti non sarà dato di conoscere in modo preciso se non a lunga scadenza. Il Commissariato in tale occasione, dichiarava che, per procurarsi dati positivi di giudizio, aveva inviato sul luogo i suoi ispettori, soggiungendo che, dalle notizie pervenute, specialmente per quanto riguarda le istituzioni di patronato dell'America meridionale, vi era motivo di ritenere che alcune di dette istituzioni avessero fatto buona prova ed altre meno; e per queste si riservava di prendere provvedimenti quando fossero giunte notizie particolareggiate. Sarà presentata dal Commissariato una relazione sulle istituzioni sussidiate, appena siano pervenuti gli elementi necessari. I sussidi che sono stati elevati e quelli accordati *ex novo* sono indicati nel seguente prospetto:

Aumenti di sussidi ad istituzioni di patronato approvati dalla Commissione parlamentare di vigilanza per l'esercizio 1906-907.

Società di patronato per gli immigrati italiani a Nuova York	+	L.	5,000
Ufficio del lavoro (Nuova York), compreso anche nell'assestamento	+	»	150,000
Ufficio di investigazione in Nuova York	+	»	30,000
Orfanotrofo italiano in Nuova Orleans	+	»	1,500
Cassa di previdenza per gli operai italiani in Pittsburg	+	»	1,000
Ospedale Umberto I in San Paulo	+	»	3,000
Dormitorio italiano in Zurigo	+	»	500
Società filantropica italiana in Genova (nuovo sussidio)	+	»	500
Opera di assistenza per gli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante (Bonomelli)	+	»	30,000
Consorzio per l'emigrazione temporanea (Umanitaria) (nuovo)	»	»	6,000
Comitato per l'emigrazione in Genova (nuovo).	»	»	1,500
Segretariato per l'emigrazione in Belluno (nuovo).	»	»	1,500

I sussidi nuovi di maggiore importanza sono quelli riferenti all'Ufficio del lavoro ed a quello d'investigazione in Nuova York, i quali importano la somma complessiva di 180,000 lire, come abbiamo più sopra riferito.

Il concorso alla Società Umanitaria è dovuto a solo titolo d'incoraggiamento, atteso che quella istituzione ha un considerevole patrimonio proprio. È noto come la Società Umanitaria sia stata costituita col provento del patrimonio del signor Prospero Moïse Loria, il quale la nominò erede universale con testamento 26 luglio 1892, abbandonandole tutta la propria sostanza in somma superiore ai 10,000,000, della quale però solo 8,000,000 circa sono attualmente goduti dall'Opera, che fu riconosciuta in ente giuridico. Scopo della Società Umanitaria è di mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da sé medesimi, procurando loro lavoro e protezioni.

In base al suo statuto, l'Opera svolge la propria azione più specialmente all'interno; ha però fondato un consorzio per la emigrazione.

Ci consta che fu posto dal Commissariato, come condizione per la concessione del sussidio al Consorzio, che i rappresentanti di questo all'estero dovessero avere il gradimento degli agenti nostri consolari.

Si attende, per il pagamento del sussidio, che tale condizione sia attuata.

Il sussidio al Comitato per l'emigrazione in Genova è accordato a titolo di esperimento, in attesa che siano conosciuti i risultati definitivi dell'opera del Comitato stesso, sorto per iniziativa del Municipio di Genova a favore degli emigranti che prendono imbarco in quel porto.

Fra i sussidi aumentati è degno di maggior rilievo quello di cui gode l'Opera di assistenza fra gli operai italiani emigrati in Europa e nel Levante di monsignor Bonomelli. La ragione dell'aumento, nella rilevante somma di lire 30,000, è dovuta al fatto che, a causa del terremoto delle Calabrie, venne spesa, a favore dei danneggiati da quel disastro, buona parte dei proventi dell'Opera che, come è noto, attinge alla carità pubblica.

Capitolo n. 23. « *Concorsi e anticipazioni per spese di liti agli operai emigrati all'estero. Assistenza legale per gli infortuni sul lavoro e servizio relativo* », lire 200,000.

Con tale maggior somma si eleva, in confronto dell'esercizio 1905-1906, da lire 20,000 a lire 220,000 lo stanziamento del capitolo, di cui viene anche cambiata la designazione con l'aggiunta delle parole: « assistenza legale per gli infortuni sul lavoro e servizio relativo ».

I nostri operai emigrati all'estero assai di frequente non si trovano in grado di anticipare le spese necessarie, allorché debbano intentare liti per qualsiasi causa ed in ispecie a seguito di infortuni sul lavoro. Ciò sanno le imprese assuntrici e le compagnie di assicurazioni, le quali, pertanto, non si peritano di imporre agli emigranti stessi patti poco equi, che questi finiscono per accettare.

Era indispensabile porre riparo a simile inconveniente, tanto più che, sebbene, presso molti Stati all'estero, esista il patrocinio gratuito anche a favore degli stranieri, non è sempre facile ottenerlo.

Durante la discussione del bilancio del Fondo per la emigrazione riflettente l'esercizio 1902-1903, venne, quindi, chiesta la iscrizione, nel bilancio stesso, di un fondo per porre gli operai emigrati in grado di effettuare le dette anticipazioni, ed il relativo stanziamento figurò nei successivi esercizi.

L'aumento considerevole, che si propone oggi, in lire 200,000, è dovuto alla necessità di estendere sempre maggiormente l'assistenza legale agli operai nei casi di infortunio sul lavoro, nonché di altre contestazioni, ed in particolar modo agli Stati Uniti.

A questo scopo fu istituito l'Ufficio di investigazione in Nuova York, ma, come già abbiamo avuto occasione di accennare, esso non potrà estendere l'opera sua se non a quello Stato ed a qualche altro Stato vicino.

Laonde un'azione specifica e locale è necessaria, perchè i risultati della assistenza legale si raggiungano con rapidità ed efficacia.

Per ottenere questo intento, l'Amministrazione, su proposta del Consiglio della emigrazione, chiede che il fondo stanziato per questo capitolo venga posto a disposizione dei consoli e delle regie legazioni all'estero.

Nello stabilire tale stanziamento si usò una certa larghezza, non potendosi precisare la entità del servizio cui lo stanziamento stesso dovrà provvedere.

Una parte poi della somma eventualmente spesa potrà essere recuperata, visto che, in caso di liti, l'aiuto agli emigranti è dato solo a titolo di anticipazione.

La Commissione generale del bilancio, mentre approva lo stanziamento proposto, crede opportuno di rilevare che, alla maggiore entità del medesimo, corrisponde un fine alquanto diverso da quello per il quale fu istituito in origine, come lo prova la nuova denominazione del capitolo, che contempla, oltre alle anticipazioni agli operai perchè possano provvedere a vertenze giudiziarie, la assistenza legale da assumersi, per parte dei consoli, secondo le parole stesse della relazione ministeriale al presente disegno di legge « nei casi urgenti, di propria iniziativa e sotto la loro diretta responsabilità ».

Siccome però tale funzione di assistenza legale degli emigrati, affidata ai consoli, implica, per parte di questi, la necessità di procedere a tutti quegli atti che possono condurre agli accertamenti dei danni, fra i quali atti è essenzialissimo quello della visita sui luoghi per le informazioni, così la vostra Giunta ritiene che le spese occorrenti alle visite stesse debbano imputarsi a questo capitolo e non già al capitolo 13, al quale, invece, accenna la relazione ministeriale.

Capitolo n. 26 « *Ricoveri, tettoie ed altri fabbricati ad uso degli emigranti nei porti di imbarco — Spese di progetti, di acquisto di terreni, di costruzione, di adattamento e di arredamento* », + lire 1,300,000.

Con questa somma la previsione del capitolo per l'esercizio 1906-907 si eleva a lire 1,500,000.

Secondo l'articolo 32, capoverso 9°, della legge per la emigrazione, è stabilito che il regolamento debba contenere le norme per la tutela degli emigranti nei porti d'imbarco, anche mediante la costruzione di ricoveri.

È noto però come questa disposizione della legge sia rimasta, fino ad ora, in parte inattuata, essendo tuttora da costruirsi i ricoveri, e, provvedendo, intanto, l'articolo 78 del regolamento a che gli emigranti, appena giunti nei porti d'imbarco di Genova, Napoli, Messina, Palermo, vengano

diretti a locande appositamente autorizzate dai prefetti ed a carico dei vettori, che sborsano una diaria di lire 2.

Abbiamo già accennato, nella nostra relazione sul bilancio di assestamento per l'esercizio 1905-906, alla questione sorta, se possano i ricoveri appartenere a privati, ed al parere negativo del Consiglio di Stato, che ha indotto l'Amministrazione, sentiti il Consiglio della emigrazione e la Commissione di vigilanza, a comprendere l'articolo 32 della legge fra quelli che l'Amministrazione stessa propone vengano modificati.

Se la modificazione al citato articolo 32 avrà effetto, la costruzione dei ricoveri potrà essere affidata ai privati, ed allora si deciderà sulla opportunità di accogliere, o meno, varie domande pervenute al Commissariato, da associazioni di vettori, che si disporrebbero ad assumere esse la costruzione e l'esercizio dei ricoveri.

Intanto però, non potendosi più oltre indugiare ad eseguire la legge, che, con i ricoveri per gli emigranti nei porti d'imbarco, ha inteso sancire la disposizione più importante nei riguardi della tutela degli emigranti stessi prima della partenza dall'Italia, l'Amministrazione chiede che siano stanziati in bilancio, per l'esercizio 1906-1907, i fondi necessari per il caso che si debbano costruire i ricoveri a carico del Fondo per la emigrazione.

Come si rileva dalla relazione ministeriale, i ricoveri ai quali si intenderebbe, per ora, di provvedere, sono quelli di Genova, Napoli, Palermo.

Nello stanziamento richiesto è compresa anche la somma necessaria per provvedere alla protezione degli emigranti nel porto di Messina. Non si tratterebbe, peraltro, di costruire un vero e proprio ricovero, ma un modesto fabbricato per il deposito dei bagagli e per le disinfezioni.

L'appalto delle opere non è ancora stato dato, nè si può prevedere se e quando verrà presa una decisione definitiva.

In complesso la erogazione della rilevante somma, richiesta per questo capitolo, ha carattere puramente eventuale.

Non si può, infatti, prevedere se la somma sarà o meno, impegnata nell'esercizio, atteso che, qualora venga approvata dal Parlamento la suaccennata modificazione all'articolo 32, i fondi ora previsti per la costruzione dei ricoveri potrebbero essere economizzati.

Per quanto concerne la costruzione del ricovero nel porto di Genova, è da osservare che la somma di lire 400,000, chiesta dall'Amministrazione, dovrà servire per la trasformazione, ad uso di ricovero, del mattatoio, per l'acquisto del quale furono già stanziati i fondi necessari in sede di assestamento nell'esercizio 1905-1906.

Capitolo n. 34 « *Spese per provvedere al servizio di contabilità e d'ordine presso gli ispettori nei porti d'imbarco* », + lire 7,000.

Per la spesa del detto servizio si attinse, nell'esercizio 1905-1906, al capitolo n. 26 « *Spese per lavori straordinari* », e si istituisce oggi un capitolo speciale.

Il fondo proposto è assolutamente indispensabile, dato il progressivo aumento, che, ogni anno, si verifica nella emigrazione transoceanica, la quale, come risulta dai prospetti allegati alla relazione del Commissariato sui servizi dell'emigrazione, mentre nell'anno 1902 era contenuta nella cifra di 252,234 emigranti, ascendeva invece a quella di 368,104 nel 1905.

La sorveglianza degli emigranti nei porti d'imbarco fu preveduta dalla legge che, all'articolo 9, contempla la nomina di un ispettore dell'emigrazione, avente la qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione dell'interno, nei porti di Genova, Napoli, Palermo e in quelle altre città che fossero determinate per decreto reale.

Gli articoli 23 e 24 del regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1901, per l'applicazione della legge, destinavano un vice-ispettore ed un delegato presso l'ispettorato di Genova ed un vice-ispettore presso quello di Napoli.

Nell'esercizio corrente, poi, fu approvata la spesa per un ispettore anche nel porto di Messina.

Oggi questo personale si è dimostrato insufficiente per potere attendere, oltreché alle proprie mansioni di pubblica sicurezza, anche al servizio di contabilità e d'ordine, di cui non si può assolutamente fare a meno nei porti d'imbarco, in ispecie per provvedere alla conservazione dell'archivio, alle copie, alla raccolta dei dati statistici, alla liquidazione delle competenze dei medici militari, ecc.

Capitolo n. 35 « *Acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato* », — lire 907,280.

Questa somma rappresenta l'avanzo di bilancio per l'esercizio 1905-1906, che si presumeva potesse essere disponibile per il reinvestimento in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, a norma dell'articolo 28 della legge per la emigrazione.

Per le ragioni indicate nella nostra relazione n. 188-A, il cennato avanzo di bilancio si è ridotto, in sede di assestamento, a lire 360,280.

Per l'esercizio 1906-1907 non si può prevedere alcun avanzo, a motivo della considerevole spesa occorrente per la costruzione dei ricoveri nei porti d'imbarco degli emigranti, secondo il paragrafo 9, articolo 32 della legge per la emigrazione.

Come però abbiamo già accennato a proposito del capitolo 25, la spesa prevista, in lire 300,000, per i ricoveri potrebbe essere risparmiata quando venissero approvate le modificazioni proposte all'articolo 32 della legge, nel senso di consentire che la costruzione dei detti ricoveri possa essere affidata a privati.

Laonde è ancora incerto se il bilancio del Fondo per l'emigrazione potrà o meno, alla fine dell'esercizio 1906-907, presentare un avanzo da reinvestire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Modificazioni alla struttura del bilancio.

La vostra Giunta propose già, nella sua relazione al bilancio di assetto del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio 1905-1906, che i capitoli della spesa nn. 2 e 13 « *Stipendi ed indennità di residenza degli ispettori viaggianti* » e « *Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato, o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno* » venissero intitolati « *Stipendi e indennità di residenza in Roma degli ispettori viaggianti* » e « *Spese di viaggio e indennità di missione a consoli, a funzionari del Commissariato o per incaricati speciali tanto all'estero che all'interno*, esclusi gli ispettori viaggianti ». Tali aggiunte alla denominazione dei detti due capitoli ci sembrano indispensabili, avuto riguardo alla natura delle spese ai medesimi imputabili.

Per gl'ispettori viaggianti si provvede, infatti, con uno speciale capitolo, il 12, intitolato: « *Spese di viaggio e indennità agli ispettori viaggianti* ». Se non che, con la denominazione attuale dei capitoli 2 e 13 per le indennità ai detti ispettori, si potrebbe indifferentemente attingere ai capitoli 2, 12 e 13.

Ora, con le proposte modificazioni, s'intende conseguire:

1° che la indennità, di cui si parla al capitolo 2°, debba riferirsi al soggiorno in Roma degl'ispettori, visto che, al capitolo 12, è imputata la spesa per indennità dovuta agl'ispettori stessi durante la loro permanenza all'estero;

2° che la qualità spettante agl'ispettori di « *funzionari del Commissariato* » non possa giustificare il prelevamento di spese per altre indennità all'estero degl'ispettori viaggianti, all'infuori di quelle alle quali si provvede col capitolo 12.

Insistiamo sulle cennate modificazioni alla struttura del bilancio, tanto più che, per l'articolo 2, esse furono già accettate dal Ministro in occasione della discussione sul bilancio del Fondo per la emigrazione, avvenuta nello scorso anno.

Osservazioni concernenti alcuni fra i servizi a carico del Fondo per la emigrazione.

In conformità degli articoli 8 e 28 della legge 31 gennaio 1901, il Ministero degli affari esteri e la Commissione parlamentare di vigilanza hanno l'obbligo di presentare le loro relazioni, delle quali la prima più specialmente deve riferirsi ai servizi della emigrazione. Da tali relazioni emergerà certamente quanto siasi fatto per la tutela degli emigranti nell'esercizio finanziario, che ora volge al suo termine.

Su alcune questioni dobbiamo però intrattenerci, delle quali la vostra Giunta non può fare a meno d'interessarsi in modo speciale, nell'esaminare il bilancio. Vogliamo alludere agli addetti della emigrazione; al servizio delle rimesse degli emigranti; al modo di distribuzione del fondo di 200,000 lire per l'incremento delle scuole italiane in America; al servizio della leva militare all'estero; all'organico del personale del Commissariato.

Addetti della emigrazione.

Art. 14. « *Stipendi e indennità agli addetti ai regi consolati per l'assistenza agli emigranti e spese inerenti ai servizi ad essi affidati* ».

Nella relazione allo stato di previsione della spesa e della entrata del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1905-906 (vedi *Atti parlamentari*, n. 154-A, pag. 5), esponemmo lo scopo che si volle raggiungere con la istituzione degli addetti della emigrazione, scopo che possiamo riassumere nell'azione di tutela dell'emigrante, più specialmente diretta a salvaguardare i suoi diritti verso le Imprese assuntrici di lavori all'estero; ad impedire che possa essere colpito da qualsiasi forma di sfruttamento; a dirigerlo verso quei mercati di lavoro dove abbia modo di offrire l'opera sua alle migliori possibili condizioni contrattuali.

In questo senso spiegarono la loro azione, durante il corrente anno finanziario, i due addetti dell'emigrazione di Ginevra e di Colonia, come risulta dai loro rapporti annuali diretti al Commissariato della emigrazione.

Particolarmente degno di rilievo è il rapporto del cavaliere G. De Micheli; dal quale risulta come assai proficua sia stata, a favore dei nostri operai emigrati in Svizzera, l'opera dell'addetto che, limitata dapprima ai cantoni di Basilea e di Ginevra, venne poi estesa a tutto il territorio della Confederazione.

Il lavoro dell'Ufficio di emigrazione, con sede a Ginevra, venne ripartito nelle cinque categorie seguenti:

- a) Servizio degli infortuni;
- b) Servizio delle vertenze e del contenzioso;
- c) Servizio delle inchieste operaie;
- d) Servizio delle informazioni sul lavoro;
- e) Servizio di assistenza e collocamento.

Specialmente nel servizio degli infortuni sono degni di nota i risultati ottenuti, sia nella trattazione diretta degli infortuni a conoscenza dell'Ufficio, sia nella sorveglianza dei casi liquidati direttamente dagli operai, o con l'intervento di altri procuratori.

Non lievi furono le difficoltà incontrate nella liquidazione dei danni, date le disposizioni della legge svizzera sugli infortuni.

Secondo queste disposizioni, è imposto agli assuntori d'impresa l'obbligo d'indennizzare gli operai nei casi di malattia e di diminuzione temporanea o permanente della capacità al lavoro, ed è stabilito che l'indennità sia raggugliata a sei volte il salario annuo, e, in ogni caso, non debba complessivamente eccedere le lire 6000.

Da questa somma, peraltro, si debbono fare congrue deduzioni per caso fortuito, imprudenza o colpa dell'operaio, senza che trovisi nella legge un criterio fisso per concretare, volta per volta, le deduzioni suddette, donde la ragione d'innunerevoli controversie.

Nè lieve fu la lotta che lo stesso addetto dovette sostenere contro la cura gelosa delle Compagnie nel difendere i loro dividendi, e contro le pretese esagerate dei sinistrati.

Nondimeno assai soddisfacenti sono i risultati ottenuti, cui contribuirono, in parte, la competenza medica dell'addetto, il quale riuscì, così, a dare il prezioso contributo dell'opera propria anche nello apprezzamento delle conseguenze dei singoli infortuni, agli effetti della indennità.

Dall'addetto furono trattati direttamente 479 casi d'infortuni, e ne vennero sorvegliati 4345.

Le indennità ottenute ascesero a lire 338,354.

Degno d'essere rilevato è il fatto che l'addetto riuscì ad ottenere il concorso delle autorità locali nella denuncia degli infortuni.

Non meno utile fu l'opera dell'addetto negli altri servizi ai quali abbiamo più sopra accennato.

Specialmente abbiamo ragione di compiacerci che, mercé il servizio delle informazioni sul lavoro e quello di collocamento, la nostra emigrazione verso la Svizzera ora procederà in modo sempre più ordinato, venendo diretta verso quei mercati di lavoro, dove esista, realmente, richiesta di mano d'opera e più equi sieno i patti contrattuali.

La circoscrizione assegnata all'addetto dell'emigrazione residente a Colonia corrisponde a quella dei consolati di Colonia, Saarbrücken, Lussemburgo, ossia alle provincie tedesche della Renania, della Vestfalia, della Lorena e del Lussemburgo.

Anche l'opera di questo addetto sembra essere stata molto proficua ai nostri operai.

Come già nello scorso anno, egli attese particolarmente alla risoluzione di conflitti fra operai e assuntori d'impresa.

Volle verificare il trattamento degli operai presso varie industrie alle quali essi sono in maggior numero adibiti, e visitò, a tal fine, le principali miniere di carbone della Vestfalia, le miniere di ferro del Lussemburgo e della Lorena, nonché numerose acciaierie ed altre fabbriche.

Fece pure inchieste, sia sugli alloggi degli operai a Metz, sia in altre località per diversi fini. Si adoperò pure per una diversa ripartizione della mano d'opera fra i vari centri industriali.

Infine, per quanto, in Germania, l'assicurazione obbligatoria valga a garantire il principio dello indennizzo in caso di infortuni sul lavoro, anche in questo campo non mancò di esplicarsi l'opera dell'addetto, dal quale furono trattati 140 casi d'infortunio, dei quali 130 possono oggi dirsi risolti.

Pratiche di altra natura vennero pure in gran numero trattate dallo addetto, il quale contribuì al ricupero di salari e di sussidi per malattia, nella somma complessiva di lire 8000.

Da quanto abbiamo esposto, il servizio degli addetti della emigrazione ha fatto buona prova. Se non che, allo intensificarsi di tale servizio deve corrispondere, come di ragione, una maggiore spesa. E ciò si verificherà, appunto, nell'esercizio finanziario 1906-1907, per il quale l'Amministrazione, sentita la Commissione parlamentare di vigilanza, ha deciso di accogliere la domanda dell'addetto a Ginevra perchè il suo stipendio sia elevato da 4000 a 4500 lire, e la diaria, per ogni giorno passato, per ragioni di servizio, fuori della residenza, da lire 10 a lire 15.

Tale aumento fu accordato in considerazione dell'economia realizzatasi sulla somma stanziata in lire 40,000 nell'esercizio 1905-1906, perchè non si provvide alla nomina di due nuovi addetti, come era prevista quando venne approvato dal Parlamento il detto stanziamento.

La vostra Giunta, pur approvando che si mantenga in bilancio, anche quest'anno, la somma di lire 40,000 per il servizio degli addetti, non può fare a meno di rilevare come, effettivamente, in seguito a quanto abbiamo esposto, si sancisca un aumento di spesa per il detto servizio, sebbene il relativo stanziamento sia mantenuto nella misura di quello approvato per l'esercizio precedente.

Servizio delle rimesse degli emigranti.

Capitolo n. 7 « *Quota spettante al Fondo per l'emigrazione sugli utili netti del servizio per le rimesse degli emigranti* », lire 15,000.

In conformità della legge del 1° febbraio 1901, n. 24, è dovuta al Fondo per la emigrazione la metà degli utili netti del servizio di raccolta, tutela e trasmissione nel Regno dei risparmi degli emigranti, affidato al Banco di Napoli.

Il provento di tale cespite di entrata figura, per la prima volta, nel bilancio consuntivo del Fondo per la emigrazione, per l'esercizio finanziario 1903-904, in lire 16,000, riducendosi, nell'esercizio 1901-905, a lire 578. 14.

Tale diminuzione, come fu spiegato nella relazione della vostra Giunta sul bilancio di assestamento del Fondo per la emigrazione, relativo all'esercizio 1904-905 (vedi *Atti parlamentari*, 135-A), era, in parte, occasionata dal fatto che, per combattere la concorrenza di altre Banche nell'invio dei risparmi degli emigranti in Italia, il Banco di Napoli aveva dovuto sensibilmente ridurre i diritti di commissione, che, a norma dell'articolo 2 della legge citata, vengono riscossi nella misura da fissarsi, secondo le circostanze e le località, dai Ministeri del tesoro e delle poste e telegrafi, d'accordo col Banco.

Di più aveva influito, sulla diminuzione del provento, la spesa di lire 7500 sostenuta dal Banco per l'invio in America di un suo funzionario, allo scopo di sistemare il servizio dei vaglia presso i corrispondenti del Banco stesso.

Nella relazione allo stato di previsione per l'esercizio 1905-906 (*Atti parlamentari*, 154-A) manifestavamo seri dubbi sulla probabilità che potesse realizzarsi, nell'esercizio medesimo, la somma prevista per questo servizio in lire 15,000, e ne spiegavamo le ragioni, diffondendoci in particolari circa le difficoltà di carattere permanente, che influivano sulla minima partecipazione del Banco di Napoli allo invio nel Regno del risparmio degli emigranti che, come è noto, si verifica, ogni anno, per ingenti somme. Né i nostri dubbi erano infondati, visto che, dal rendiconto inviato al Commissariato in conformità della legge, si rileva che, durante l'anno 1905, gli utili del servizio delle rimesse ammontarono a . . . L. 143,295. »
e le spese in » 141,649. 40
onde gli utili netti in L. 1,645. 60

e, pertanto, la quota a favore del Fondo per la emigrazione, che figurerà nel consuntivo 1905-906 in L. 822. 80

È poi da osservare che, fra le spese dedotte nel computo degli utili da ripartirsi nel Fondo della emigrazione, figurano solo quelle riguardanti

l'ufficio della marina di Napoli specialmente incaricato del rilascio degli *chèques* in dollari, mentre, se si fosse tenuto conto anche delle spese per il personale addetto alle rimesse degli emigranti presso la Direzione generale del Banco, il bilancio si sarebbe chiuso con una tenue perdita.

Una fra le maggiori difficoltà che il Banco di Napoli incontrò nel servizio delle rimesse, fu quella di trovare corrispondenti, che volessero prestare le cauzioni, nel modo indicato dall'articolo 9, per l'applicazione della legge del 1901, ossia in contanti o in titoli italiani dello Stato o dallo Stato garantiti o in titoli del debito pubblico di Francia, Inghilterra, Germania, Belgio, Olanda.

E ciò comprendevasi, visto che in America il denaro si impiega ad un interesse assai più elevato di quanto non comportino i detti titoli.

Di più, varie fra le maggiori ditte bancarie, alle quali il Banco di Napoli avrebbe potuto rivolgersi nello scegliere i suoi corrispondenti, respingevano l'offerta perchè ravvisavano, nell'obbligo della cauzione, una diminuzione del loro prestigio.

A togliere questo inconveniente si è già provveduto per gli Stati Uniti:

a) con lo esonero della cauzione per le case di prim'ordine;

b) con l'ammissione, per la cauzione, di titoli, anche non europei, purchè sieno di pronta e sicura realizzazione.

Inoltre il Banco di Napoli sta istituendo, un Ispettorato in Nuova York, che avrà per istruzione, di ripartire i vaglia fra numerosi agenti con piccolissime cauzioni, sui quali eserciterà continua vigilanza.

E forse questo provvedimento precorrerà l'altro più importante, dello impianto di una agenzia del Banco di Napoli in Nuova York, per la quale sono in corso gli studi presso il Ministero del tesoro.

È da ritenere che, così istituito, il servizio delle rimesse potrà svolgersi in modo da corrispondere, quantunque tardivamente, all'aspettativa destata dalla legge del 1901.

Rimarrà però sempre da vincere una grave difficoltà e, cioè, quella dipendente dalla concorrenza che altre ditte fanno al Banco di Napoli, inviando in Italia il denaro degli emigranti a mezzo di lettere raccomandate, con assicurazione presso Società private.

Questo sistema offre all'emigrante due vantaggi, consistenti l'uno nella minor spesa che incontra per l'invio del denaro in Italia, l'altro nella maggior sollecitudine con cui si effettua il recapito delle somme ai destinatari, pel fatto che, bene spesso, i ricevitori postali non hanno i fondi necessari per provvedere al pagamento dei vaglia.

Specialmente la concorrenza derivante dal risparmio di spesa con le raccomandate è difficile a vincersi, visto che, per le rimesse superiori a 100 lire

le quali rappresentano la massima parte del totale delle rimesse medesime, il vaglia non conviene.

Nondimeno è da credere, specialmente se si potrà ancora ribassare il prezzo del vaglia in modo che non sia più tanto sensibile la differenza di prezzo in confronto della raccomandata, che, col tempo, gli emigranti nostri preferiscano, per l'invio di danaro nel Regno, il sistema del vaglia, il quale offre sicurezza assai maggiore, visto che, bene spesso, i denari degli emigranti stessi sono inoltrati alle Banche a mezzo di intermediari di dubbia fede.

E tanto è ciò vero che su 300 milioni di lire, ai quali si calcola possano annualmente ascendere gli invii di danaro in Italia, per parte dei nostri connazionali, nei soli Stati Uniti, le perdite ascenderebbero a 5 milioni.

In quanto alla maggior sollecitudine nei recapiti del danaro a mezzo della lettera raccomandata, è da osservarsi che essa si verifica dal giorno in cui venne iniziato il servizio delle rimesse a mezzo del Banco di Napoli, giacchè, mentre, dapprima, le somme rimanevano per lungo tempo giacenti presso le Banche o gli intermediari ai quali erano state consegnate, al pronto invio nel Regno si ricorse per stimolare gli emigranti a non valersi del Banco.

Questo però sta ora escogitando il mezzo di rendere più spediti i pagamenti nel Regno.

Come risulta dalle seguenti cifre, l'ammontare complessivo delle somme inviate in Italia dal Banco di Napoli ascende a L. 38,417,886. 39 delle quali » 28,131,982. 90 rappresentano l'importo delle rimesse

e L. 10,285,903. 49 furono versate per conto degli emigranti nella Cassa di risparmio del detto Istituto e in quelle postali.

Un sensibile sviluppo ha poi assunto il servizio di cambio per gli emigranti, che il Banco esercita nei porti di Napoli, Palermo, Genova e Messina.

Nel 1905 il cambio si effettuò col rilascio di 50,415 *chèques* per dollari 627,029 in confronto di:

<i>chèques</i>	25,868	per dollari	366,030. 85	nel 1904
»	27,850	»	313,628. 25	nel 1903
»	16,815	»	188,385. 00	nel 1902.

La vostra Giunta non può che compiacersi della concorde azione del Banco di Napoli e del Ministero del Tesoro, diretta a trarre sempre più proficui risultati dal servizio delle rimesse istituito con la legge del 1901, e riconosce che, se questo servizio, per ora, è poco remunerativo, ciò si deve ai fini filantropici e sociali del servizio medesimo, dal quale soltanto potranno ottenersi utili di qualche entità quando la grande massa dei nostri emigranti si persuaderà come il mezzo più sicuro per l'invio dei loro risparmi nel Regno sia quello delle rimesse.

Per queste stesse ragioni, peraltro, si accoglie come ancora assai dubbia la realizzazione della somma di lire 15,000 prevista per la quota dovuta al Fondo per l'emigrazione durante l'esercizio 1906-1907.

Capitolo n. 22. « *Spese per l'incremento delle scuole italiane in America* », lire 200,000.

In occasione della discussione del bilancio per l'esercizio 1905-906, venne sostenuta la necessità di istituire uno stanziamento di lire 200,000 sul Fondo della emigrazione, per creare scuole italiane in America, e tale proposta trovò favorevole accoglienza alla Camera.

Fu poi insistito sul carattere speciale di questo concorso alla propaganda della conoscenza della lingua nativa e del sentimento di nazionalità fra i nostri emigranti, nel senso che non dovesse disperdersi in piccoli sussidi, ma bensì contribuire alla istituzione di veri e propri istituti nazionali di istruzione nei centri verso i quali maggiormente converge la nostra emigrazione.

Perciò era dovere della vostra Giunta di verificare come si fosse proceduto nella distribuzione del nuovo stanziamento.

Ci consta ora che, a tal fine, fu nominata una Commissione, della quale fanno parte l'ispettore generale delle regie scuole all'estero, uno dei commissari della emigrazione, ed un rappresentante del Consiglio centrale della « Dante Alighieri ».

Da questa Commissione, che si adunò per la prima volta il 26 febbraio scorso, vennero fissati i criteri fondamentali per la erogazione di detto fondo e precisamente:

- a) l'ubicazione dei centri coloniali e la loro distanza dalle grandi vie di comunicazione;
- b) il numero degli alunni che frequentano le scuole;
- c) la potenzialità economica delle singole colonie.

Fu poi stabilito che i sussidi dovranno essere annuali e revocabili, al fine di stimolare la emulazione fra i vari Istituti coloniali sovvenuti.

Su proposta del rappresentante la *Dante Alighieri*, fu stabilito di creare, a San Paolo e a Valparaiso, un Istituto coloniale avente carattere di scuola media o secondaria, che permetta ai giovani licenziati di munirsi al Brasile ed al Chili del baccellierato di ammissione agli studi superiori in quegli Stati ed alle Università italiane.

Così molti figli dei nostri emigrati avrebbero il mezzo di dedicarsi allo esercizio delle varie professioni liberali e, ciò che più si desidererebbe, allo insegnamento della lingua italiana nelle nostre colonie.

Prese poi in esame le proposte di sussidio pervenute dai nostri agenti consolari in America, le quali ascendevano complessivamente a 202,000

lire, e poichè altre domande si attendevano, venne deciso di erogare lo stanziamento come segue:

Per la istituzione di una scuola secondaria a San Paolo e Valparaiso	L.	20,000
Per soddisfare alle domande dei consoli	»	150,000
Per costituire un fondo di riserva da impiegarsi nell'esercizio	»	30,000
Totale	L.	<u>200,000</u>

In seno alla Commissione parlamentare di vigilanza fu osservato che i sussidi non dovrebbero essere accordati a scuole già esistenti.

Per parte sua, in omaggio ai concetti ai quali ebbe ad ispirarsi la Camera nell'approvare lo stanziamento nell'esercizio 1905-906, la vostra Giunta crede opportuno di raccomandare all'Amministrazione di vigilare a che il sacrificio imposto al Fondo della emigrazione per le scuole all'estero non abbia ad essere meno efficace per il soverchio frazionamento dei sussidi.

Servizio di leva all'estero.

Nella relazione della vostra Giunta allo assestamento del bilancio della emigrazione per l'esercizio 1905-906 (*Atti parlamentari*, 135-A) venne ampiamente dimostrato come, per effetto dell'articolo 33 della legge per l'emigrazione, i consoli non potessero più provvedere con i mezzi ordinari posti a loro disposizione per il servizio di leva (1).

(1) Legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901. Articolo 33 - Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito e all'articolo 36 del testo unico della legge sulla leva marittima è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle regie autorità diplomatiche e consolari.

Gl'inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la regia Legazione od il regio Consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

Gl'inscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di avere compiuto il 16° anno di età, in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile ..

Legge sul reclutamento del regio esercito (testo unico approvato con regio decreto del 6 agosto 1888).

Articolo 81. - Gl'inscritti residenti all'estero e alla distanza di oltre 600 chilometri dal capoluogo del circondario a cui appartengono, facendone domanda al prefetto o

E, per queste ragioni, fu approvato, in detto esercizio, l'istituzione del nuovo capitolo nel bilancio del Fondo dell'emigrazione, con uno stanziamento di 60,000 lire, per le « indennità ai regi uffici diplomatici e consolari per l'attuazione del servizio della leva militare all'estero ».

E d'uopo però osservare che tanto la Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione, quanto la Commissione generale del bilancio, avevano approvato il detto stanziamento, alla condizione che fosse gratuita la visita medica per gli iscritti all'estero.

In proposito una viva discussione s'impegnava alla Camera, in merito alla questione se le spese della visita degli iscritti di leva all'estero dovessero erogarsi sulle 60,000 lire imputate al capitolo di nuova istituzione, ed il Ministero rispondeva negativamente, atteso che tale somma si considerava appena sufficiente a corrispondere alle domande di indennità presentate dai consoli, per spese di locali e di personale, richieste dalle sole operazioni di arruolamento.

La Camera, nondimeno, approvava lo stanziamento, riservandosi di discutere, in altra occasione, sul modo di provvedere alla visita gratuita, quando l'Amministrazione non avesse potuto altrimenti effettuarla nell'esercizio.

Per quanto concerne la visita gratuita, sembra all'Amministrazione conveniente il provvedere per legge, e però si propongono le due seguenti aggiunte alla legge stessa, e cioè: a) all'articolo 33, che per gli iscritti residenti nei paesi indicati dalla legge, il servizio medico per le visite sia a carico del Fondo per l'emigrazione; b) all'articolo 11, che ai medici militari addetti al Commissariato dell'emigrazione possa anche essere affidato il servizio di visita degli iscritti di leva all'estero a quelle condizioni e con quelle modalità che verranno indicate nel regolamento.

Ci consta che il Consiglio dell'emigrazione propenderebbe ad accordare la visita medica gratuita solo agli *iscritti poveri*. Anche a noi sembra equa tale limitazione; solo preferiremmo che, attesa la difficoltà di ricorrere a

sottoprefetto tra il tempo della chiamata alle leva e quello fissato per la prima seduta ordinaria del Consiglio, possono essere autorizzati dal Ministro della guerra a far valere i loro diritti a riforma innanzi alla regia Legazione od ai regi Consolati più vicini ..

Articolo 82. * Gli iscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al Consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.

* Quando non sieno dichiarati idonei, sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'invalidità, possono nuovamente chiedere la visita all'estero ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi allo esame del Consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da talune delle deformità di cui all'articolo 49, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il Consiglio potrà pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento ..

criteri precisi per stabilire quando possa esserci vera e propria indigenza, si adottasse la dizione già adoperata nell'articolo 5 della legge per il rilascio gratuito dei passaporti, che contempla *gli emigranti i quali si recano all'estero a scopo di lavoro*.

La vostra Giunta esprime il voto che, presto, possano essere tradotti in legge i detti provvedimenti, i quali risolvono, in modo pratico e senza soverchio aggravio per il Fondo dell'emigrazione, la questione della leva gratuita all'estero.

Organico del personale del Commissariato.

La legge del 31 gennaio 1901, nei cinque anni decorsi dalla sua applicazione, si è dimostrata suscettibile di essere, in talune parti, emendata.

Ed è facile ciò comprendere quando si consideri che la medesima istituì servizi nuovi, a regolare i quali poco valevano gli esempi di altri Stati, date le speciali condizioni in cui si svolge la nostra emigrazione.

Un vero e proprio schema di riforma alla legge è già stato concretato dal Ministero degli affari esteri, con aggiunte proposte dal Commissariato. Altre modificazioni poi furono suggerite dal Consiglio dell'emigrazione in seguito a lunghe e interessanti discussioni avvenute nelle sedute delli 28, 29, 30, 31 marzo, 1° e 4 aprile scorsi.

A vari punti di detta riforma abbiamo avuto occasione di accennare nel corso della nostra relazione.

Ora, prima di concludere, non possiamo a meno di segnalare, come di massima urgenza, la modificazione che si propone di recare all'articolo 7 della legge, intesa a promuovere un organico, che valga ad equiparare il personale del Commissariato a quello delle altre Amministrazioni dello Stato nei riguardi delle nomine, delle promozioni, degli stipendi, secondo quanto fu già proposto, con apposito disegno di legge, che, peraltro, non venne mai presentato alla Camera.

Ormai i servizi dell'emigrazione hanno assunto tale svolgimento, che equivarrebbe a seriamente pregiudicarli il consentire che, più a lungo, sia disimpegnato da un personale privo di quelle guarentigie di carriera, che sono sì prezioso stimolo alla operosità, in qualsiasi organismo amministrativo.

Fatta quest'ultima osservazione, vi invitiamo, onorevoli colleghi, a volere accordare i vostri suffragi al presente disegno di legge che approva lo stato di previsione del Fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1906-907.

FALLETTI DI VILLAFALLETTO, *relatore*.